



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla legge 5 marzo 2020, n. 12) e in particolare gli artt. 2, co.1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il d.P.R. 4 aprile 2025, n. 62, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca” e in particolare l’art. 14, co. 1, che prevede che, nelle more del conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali generali e non generali oggetto di riorganizzazione, continuano ad avere efficacia quelli già conferiti ai sensi del d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la Senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni, di “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale d’Arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

VISTO, in particolare, l’art. 3 della citata legge n. 508/1999, che istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (Cnam) e, in particolare, il co. 1, lett. d), che stabilisce che il Cnam esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508”, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82;

VISTO, in particolare, l’art. 9 del predetto regolamento il quale stabilisce che con decreto del Ministro sono individuate le attività formative ed i relativi crediti, sentito il Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale (Cnam);

VISTO in particolare l’art. 11, co. 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 212/2005, come modificato dal d.P.R. 24 aprile 2024, n. 82, secondo cui “*le istituzioni autorizzate devono garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti. Tali istituzioni sono soggette a valutazione periodica da parte dell’ANVUR ai fini della verifica della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo e dei risultati*



Il Ministro dell'università e della ricerca

conseguiti. In caso di esito positivo di tale valutazione con le medesime procedure di cui ai precedenti commi può essere concessa l'autorizzazione di ulteriori corsi, ivi compresi i corsi di diploma accademico di secondo livello, corsi di master e corsi di dottorato di ricerca”;

VISTO il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito, con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n.1, e in particolare l’articolo 3-quinquies, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l’autonomia delle Istituzioni individua gli insegnamenti da attivare;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università della ricerca 30 settembre 2009, n. 127, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza raggruppati in aree omogenee, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA);

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 febbraio 2010, n. 17, con il quale sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell’art. 2, co. 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha soppresso il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, conferendone le funzioni alla costituenda Agenzia;

CONSIDERATA l’esigenza delle Istituzioni di introdurre nuovi corsi di studio o, anche, di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello già approvati dal Ministero;

VISTA la nota direttoriale 20 giugno 2016, prot. n. 8093, con la quale sono state dettate le indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova istituzione, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 212 del 2005;

VISTA la circolare ministeriale prot. AOOSG MUR n. 1071 del 1° febbraio 2021, con la quale sono state dettate le *“indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM, la valutazione iniziale e periodica e l’istituzione di nuovi corsi, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212”*;

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 1° giugno 2016 (prot. n. 352), con il quale *“a decorrere dall’anno accademico 2016/2017, l’Istituto denominato Istituto Marangoni, con sede in Milano, è autorizzato ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, all’attivazione dei corsi e al rilascio dei relativi titoli di diploma accademico di primo livello in: Visual Design (DIPL 02); Interior Design (DIPL 02); Product Design (DIPL 02); Fashion Design & Accessories (DIPL 02)”*;

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 22 marzo 2022 (prot. n. 298), con il quale è stato ricostituito il CNAM che era decaduto in data 15 febbraio 2013;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTA la nota prot. DGFIS n. 15920 del 23 novembre 2021, assunta in pari data al prot. DGSINFS n. 36370, con la quale è stata trasmessa la valutazione periodica positiva resa dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR, nell'adunanza del 27 ottobre 2021, con delibera n. 235, in ordine al mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui all'art. 11 del d.P.R. 212/2005 da parte dell'Istituzione denominata Istituto Marangoni, con sede in Milano;

VISTA la circolare ministeriale prot. DGSINFS n. 25957 del 28 dicembre 2023, recante indicazioni operative per l'approvazione di nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e dei corsi di master di primo e secondo livello e modifiche degli stessi - a. a. 2024/2025;

VISTA la nota ministeriale prot. DGSINFS 1329 del 20 gennaio 2025, recante integrazioni per l'anno 2025/2026 alla circolare ministeriale prot. DGSINFS n. 25957 del 28 dicembre 2023;

VISTO il decreto del Direttore Generale 24 marzo 2022, n. 467, con cui è stato approvato il regolamento didattico dell'Istituzione denominata Istituto Marangoni, con sede in Milano;

VISTA l'istanza acquisita agli atti del procedimento *de quo* attraverso il relativo caricamento sul portale telematico dedicato CINECA, con la quale l'Istituzione denominata Istituto Marangoni, con sede in Milano, ha avanzato la proposta di autorizzazione ad attivare il corso di diploma accademico di primo livello in DESIGN “Design Innovation for Emerging Technologies” (DIPL02), per l'anno accademico 2025/2026;

VISTO il verbale relativo all'adunanza del 18 dicembre 2024 con cui il Consiglio Accademico dell'Istituzione denominata Istituto Marangoni, con sede in Milano, ha deliberato di avanzare la proposta di autorizzazione ad attivare il corso di diploma accademico di primo livello in DESIGN “Design Innovation for Emerging Technologies” (DIPL02) per l'anno accademico 2025/2026;

VISTO il verbale relativo all'adunanza del 3 marzo 2025 con cui il Consiglio di amministrazione dell'Istituzione denominata Istituto Marangoni, con sede in Milano, ha deliberato di avanzare la proposta autorizzazione ad attivare il corso di diploma accademico di primo livello in DESIGN “Design Innovation for Emerging Technologies” (DIPL02) per l'anno accademico 2025/2026;

VISTA la nota del 10 marzo 2025, con la quale il rappresentante legale dell'Istituzione ha attestato l'assenza di oneri aggiuntivi a carico dello Stato della proposta autorizzazione ad attivare il corso di diploma accademico di primo livello in DESIGN “Design Innovation for Emerging Technologies” (DIPL02);

VISTA la nota del 10 marzo 2025, con la quale il rappresentante legale dell'Istituzione ha dichiarato la veridicità e la conformità delle dichiarazioni rese e dei documenti inseriti nella piattaforma CINECA;

VISTA la delibera n. 145/2025/OFF, con la quale il CNAM, nell'adunanza del 21 maggio 2025, richiedeva un supplemento di istruttoria alla proposta di attivazione del corso di diploma accademico di primo livello in DESIGN “Design Innovation for Emerging Technologies” (DIPL02) a decorrere dall'anno accademico 2025/2026;



Il Ministro dell'università e della ricerca

CONSIDERATE le integrazioni istruttorie effettuate dall'Istituzione a mezzo di caricamento sul portale telematico CINECA;

VISTA la delibera n. 613/2025/OFF, con la quale il CNAM, nell'adunanza del 26 settembre 2025, ha reso parere favorevole in merito al requisito della “conformità all'ordinamento didattico”, richiesto ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005 per l'approvazione ministeriale della proposta dell'Istituzione denominata Istituto Marangoni, con sede in Milano, di autorizzare ad attivare il corso di diploma accademico di primo livello in DESIGN “Design Innovation for Emerging Technologies” (DIPL02) per l'anno accademico 2025/2026;

VISTO il parere favorevole formulato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR nell'adunanza del 5 novembre 2025, con delibera n. 271, in merito al requisito “dell'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare” richiesto ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005 per l'approvazione ministeriale della proposta dell'Istituzione denominata Istituto Marangoni, con sede in Milano, di attivazione del corso di diploma accademico di primo livello in DESIGN “Design Innovation for Emerging Technologies” (DIPL 02) per l'anno accademico 2025/2026;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 febbraio 2025, prot. n. 128, concernente la revisione dei settori artistico-disciplinari e la definizione dell'ambito di applicazione;

VISTO l'anzidetto d.m. 128/2025, in particolare l'art. 1, co. 3, secondo cui i settori artistico-disciplinari individuati nella Tabella A del medesimo decreto “*si applicano ai fini del reclutamento e dell'inquadramento dei docenti, ai sensi del d.P.R. 24 aprile 2024, n. 83*”;

VISTO l'anzidetto d.m. 128/2025, in particolare l'art. 1, co. 4, secondo cui “*i precedenti settori artistico-disciplinari, definiti con D.M. 3 luglio 2009, prot. n. 89 e 90 e con D.M. 30 settembre 2009, prot. n. 125, 126 e 127, continuano a produrre effetti ai soli fini degli ordinamenti didattici, mediante applicazione della tabella di corrispondenza B allegata al presente decreto*”;

PRESO ATTO che la Direzione generale competente, all'esito dell'istruttoria svolta, propone l'adozione del provvedimento di autorizzazione all'attivazione del corso accademico di primo livello di cui all'istanza citata;

CONSIDERATO che il corso autorizzato con il presente provvedimento risulta pertanto conforme alle statuzioni contenute nel d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, e s.m.i. e agli ordinamenti didattici vigenti;

RITENUTO pertanto di autorizzare l'Istituzione denominata Istituto Marangoni, con sede in Milano, ad attivare il corso di diploma accademico di primo livello in DESIGN “Design Innovation for Emerging Technologies” (DIPL02) per l'anno accademico 2025/2026;

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dall'anno accademico 2025/2026, l'Istituzione denominata Istituto Marangoni, con sede in Milano, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, è autorizzata ad attivare il corso di diploma accademico di primo livello in DESIGN “Design Innovation for Emerging Technologies” (DIPL02).



Il Ministro dell'università e della ricerca

2. L'ordinamento didattico del citato corso di diploma accademico, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti nell'allegato piani di studi, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. Il decreto del Direttore Generale di approvazione del Regolamento didattico dell'Istituzione denominata Istituto Marangoni, con sede in Milano, relativamente alla tabella annessa, è integrato con riferimento al piano di studio del corso di diploma accademico di primo livello di cui all'art. 1.
2. Il Regolamento didattico, così integrato, è adottato con decreto del Direttore dell'Istituzione e reso pubblico anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, co. 4, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, come modificato dal d.P.R. 24 aprile 2024, n. 82.

Art. 3

L'Istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi dei percorsi formativi e sui contenuti degli stessi.

Art. 4

L'autorizzazione di cui al presente decreto è subordinata al persistere dei requisiti di qualificazione in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico e all'adeguatezza delle strutture e del personale in relazione alla tipologia dei corsi da attivare, a norma dell'art. 11, co. 2, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

Art. 5

L'Istituzione denominata Istituto Marangoni, con sede in Milano, è tenuta a garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti, a norma dell'art. 11, co. 4, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, come modificato dal d.P.R. 24 aprile 2024, n. 82, dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini